




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO


ex D.Lgs. 231/01

1. PARTE GENERALE

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

SOMMARIO

| | |
|---|------------------|
| <u>1. PREMESSA.....</u> | <u>2</u> |
| <u>2. LA SOCIETÀ RAFFIN S.R.L.</u> | <u>3</u> |
| <u>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01</u> | <u>3</u> |
| <u>4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI RAFFIN</u> | <u>7</u> |
| 4.1. <i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione</i> | <i>7</i> |
| 4.2. <i>Funzione del Modello di organizzazione e di gestione</i> | <i>8</i> |
| <u>5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RICOGNIZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E VALUTAZIONE 231</u> | <u>9</u> |
| 5.1. <i>Prima fase operativa.....</i> | <i>9</i> |
| 5.2. <i>Seconda fase operativa: individuazione dei rischi aziendali.....</i> | <i>9</i> |
| 5.3. <i>Terza fase operativa: gap analysis</i> | <i>12</i> |
| 5.4. <i>Quarta fase operativa: definizione del M.o.G.</i> | <i>13</i> |
| <u>6. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ.....</u> | <u>14</u> |
| 6.1 <i>Organi societari</i> | <i>14</i> |
| 6.2. <i>Revisore Legale.....</i> | <i>15</i> |
| 6.3. <i>Procure.....</i> | <i>15</i> |
| 6.4. <i>Attribuzione di deleghe.....</i> | <i>17</i> |
| <u>7. CERTIFICAZIONI</u> | <u>17</u> |
| <u>8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</u> | <u>18</u> |
| <u>9. SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO: ORGANISMO DI VIGILANZA</u> | <u>19</u> |
| 9.1. <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza</i> | <i>19</i> |
| 9.2. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i> | <i>20</i> |
| 9.3. <i>Informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza</i> | <i>21</i> |
| 9.3.1. <i>REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i> | <i>21</i> |
| 9.3.2. <i>REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI.....</i> | <i>21</i> |
| <u>10. NOMINA DEL DIFENSORE DELL'ENTE QUANDO IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA INDAGATO O IMPUTATO PER IL REATO PRESUPPOSTO</u> | <u>22</u> |
| <u>11. WHISTLEBLOWING.....</u> | <u>22</u> |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

1. Premessa

La società Raffin S.r.l. (d'ora in poi anche solo Raffin) ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conclusione degli affari costituiscano una condizione basilare nonché necessaria, oltre che un vantaggio competitivo per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

A tal fine, Raffin sostiene e promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

Raffin ha, quindi, ritenuto opportuno e fondamentale adottare ed emanare un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che possa esplicitare le qualità cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i destinatari esterni comunque denominati.

Tra i valori fondanti la Società senza alcun dubbio ci sono l'integrità morale, l'onestà personale nonché la correttezza nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, rilevano la trasparenza nei confronti degli *stakeholders*, ossia tutti i portatori di interessi influenti per la Società, il rispetto dei dipendenti (con contestuale valorizzazione delle capacità professionali), l'impegno sociale e la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.


La Società rifiuta ogni condotta ovvero atteggiamento che, pur finalizzati al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di Raffin, presenti aspetti non compatibili con un modello gestionale e organizzativo improntato sull'assoluto rispetto della legge, delle regole comportamentali e procedurali, che vigono al suo interno.

Raffin si impegna, dal canto suo, a vigilare sull'osservanza del Modello di Organizzazione, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo; se riterrà opportuno, la Società non si esimerà dall'intervenire con adeguate azioni correttive.

Raffin è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

Attraverso l'adozione del Modello, Raffin si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Raffin, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Raffin intende attenersi nell'attuazione della propria *mission* aziendale;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari (intendendosi per tali l'Amministratore Unico, i Sindaci della Società e la Società di Revisione e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse di Raffin (di seguito "Destinatari").

2. La società Raffin S.r.l.

L'Azienda è stata fondata nel 1898 a Feletto Umberto da Luigi Raffin, a cui subentrò il figlio Erminio e, successivamente, il nipote omonimo Luigi. Giunti alla quarta generazione con il pronipote Paolo, dal 2006 la Società si è trasferita nella sede di via Slovenia 17 (ZAU) a Udine.

L'attività si focalizza principalmente sul recupero dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi, metalli non ferrosi, loro leghe e cavi elettrici, sia di carattere urbano che speciale.

Il materiale recuperato, una volta giunto all'impianto, passa attraverso diverse fasi di lavorazione: stoccaggio, selezione, cernita, adeguamento volumetrico, trasformazione e valorizzazione. Da questi processi si ottiene un prodotto qualitativamente elevato e conforme a quanto viene richiesto dalle fonderie ed acciaierie italiane, europee ed extraeuropee di cui la Società è fornitore abituale.

La Raffin S.r.l. da sempre si contraddistingue per elevata professionalità e competenza, elementi che, uniti all'esperienza accumulata nei decenni, hanno permesso di divenire un punto di riferimento per la clientela della provincia di Udine e dintorni.


La vision aziendale oggi si fonda su due pilastri: la valorizzazione del materiale recuperato attraverso diverse fasi di lavorazione e l'idea del riciclo come elemento che contribuisce sia alla sostenibilità ambientale che alla sempre più elevata penuria di nuove materie prime.

La passione, il know how, l'offerta di servizi di alta qualità, la continua ricerca di innovazione e la fidelizzazione della clientela sono elementi che fanno parte del DNA aziendale e hanno permesso l'ottenimento di traguardi economici importanti culminati nel 2018 con la premiazione da parte di Siderweb, in collaborazione con Ubi Banca e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia, per il miglior bilancio italiano 2018 nel settore del recupero del rottame.

3. Il Decreto Legislativo 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il decreto legislativo n. 231/2001 (appreso anche solo "**Decreto**" o "**Decreto 231**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il quale ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato, infine, introdotto nell'Ordinamento Italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile alla responsabilità penale) a carico degli Enti per taluni reati (o categorie di reati) commessi, nell'**interesse** o a **vantaggio** degli stessi:

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

- (i) **Soggetti Apicali (art. 6 D. Lgs. 231/2001):** da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5, comma 1, lett. a); nonché
- (ii) **Soggetti Sottoposti (art. 7 D. Lgs. 231/2001):** da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (art. 5, comma 1, lett. b).

A tale riguardo, le fattispecie incriminative comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L'ampliamento della responsabilità tende a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto **interesse** o **vantaggio** dalla commissione del reato.

Tra le **sanzioni** previste, le più gravi sono rappresentate da *misure interdittive* quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. È inoltre prevista, in caso di condanna, l'applicazione di sanzioni pecuniarie.


Inoltre, la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di Reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Negli anni successivi all'entrata in vigore del Decreto si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti ad arricchire il catalogo dei reati presupposto e ad ampliare il raggio d'azione della nuova normativa.

Nel Decreto sono elencate le diverse fattispecie di reato:

- Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 24 *bis*: delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24 *ter*: delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- Art. 25 *bis*: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 *bis* 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 *ter*: reati societari;
- Art. 25 *quater*: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25 *quater* 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 *quinquies*: delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 *sexies*: abusi di mercato;

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|


- Art. 25 *septies*: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 *octies*: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25 *octies*.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25 *octies*. 2: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
- Art. 25 *nonies*: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25 *decies*: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25 *undecies*: reati ambientali;
- Art. 25 *duodecies*: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25 *terdecies*: razzismo e xenofobia;
- Art. 25 *quaterdecies*: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art. 25 *quindiesdecies*: reati tributari;
- Art. 25 *sexiesdecies*: contrabbando;
- Art. 25 *septiesdecies*: delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-*duodevicies*: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 25 *undevicies*: delitti contro gli animali;
- Art. 26: delitti tentati.

Per completezza, si segnala altresì che, nel catalogo dei reati presupposto, in conformità al D.lgs. 231/2001 rientrano:

- Art. 187-quinquies TUF: altre fattispecie in materia di abusi del mercato;
- Art. 12, L. n. 9/2013: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [*Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*];
- L. n. 146/2006: reati transnazionali [*Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale*]
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

Da ultimo, si rileva che il presente Modello di Organizzazione gestione e controllo è aggiornato al fine di ricomprendere le novità normative introdotte, da ultimo, dal D. Lgs. 211/2025 di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Nel caso in cui dovesse venire accertata la responsabilità della persona giuridica, il giudice penale potrà irrogare le relative sanzioni, che si bipartiscono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, applicabili, queste ultime, anche in via cautelare.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

Le sanzioni **pecuniarie**, che vengono sempre applicate, sono generalmente commisurate per quote, con l'individuazione – per ciascun reato presupposto – di una cornice edittale di quote la cui quantificazione monetaria è definita sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. La commisurazione per quote varia da un minimo di **€ 25.822,84** a un massimo di **€ 1.549.370,60**. Con l'approvazione del D. Lgs. 211/2025 è stato previsto un diverso sistema di quantificazione delle sanzioni pecuniarie, applicato per i soli reati che espressamente lo prevedono, basato su percentuali, indicate per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

Le sanzioni **interdittive**, che possono essere applicate anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 45 e ss. del Decreto 231 sono:


- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A queste, si aggiungono la **confisca** del prezzo o del profitto del reato e la **pubblicazione della sentenza**.

Da ultimo si segnala che l'articolo 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nell'ipotesi di delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 «*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*».

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede, al contempo, una forma di **esonero** dalla stessa responsabilità, allorché la società dimostri che:

- i. l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- iv. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto ii.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

Il **contenuto** del *Modello di organizzazione e di gestione* è individuato dallo stesso articolo 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. **individuare** le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- ii. **prevedere** specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. **individuare** le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- iv. **prevedere** obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- v. **introdurre** un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

4. Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di Raffin

4.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione


Raffin ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conclusione degli affari costituiscano una condizione basilare nonché necessaria, oltre che un vantaggio competitivo per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, ivi compresa la tutela della propria posizione ed immagine nonché delle aspettative e del lavoro dei propri dipendenti.

Infatti, tra i valori fondanti la Società senza alcun dubbio ci sono l'integrità morale, l'onestà personale nonché la correttezza nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, rilevano la trasparenza nei confronti degli *stakeholders*, ossia tutti i portatori di interessi influenti per la Società, il rispetto dei dipendenti (con contestuale valorizzazione delle capacità professionali), l'impegno sociale e la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

Raffin sostiene e promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

Raffin – al netto delle disposizioni del Decreto, che lo qualificano elemento facoltativo e già non obbligatorio – ha, quindi, ritenuto opportuno e fondamentale adottare ed emanare un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che possa esplicitare le qualità cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i destinatari esterni comunque denominati.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le *linee guida* elaborate in materia da associazioni di categoria.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

4.2 Funzione del Modello di organizzazione e di gestione


Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come **finalità** quelle di:

- **determinare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Raffin nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle relative disposizioni, in un illecito (penale o amministrativo), con sanzioni (sul piano penale ovvero amministrativo) rivolte tanto alla persona che all'Ente;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società giacché (pure laddove la medesima sia potenzialmente nella posizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etico-sociali cui la stessa Raffin intende attenersi nell'espletamento della propria attività d'impresa;
- **consentire** a Raffin, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello 231 sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di **sensibilizzazione** e **diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la **mappatura delle Aree a Rischio**, vale a dire di quelle specifiche attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i *reati* (previsti nel Decreto 231) o, comunque, gli *illeciti*;
- la **prevenzione del rischio**, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e tesi a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire;
- la previsione – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate da Raffin – di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la **tracciabilità** di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le **responsabilità** assegnate;
- la **verifica** dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello di organizzazione e di gestione, e il costante aggiornamento periodico;
- l'adozione di un **sistema disciplinare** specifico ed idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative e delle procedure adottate da Raffin;
- l'attribuzione all'**Organismo di Vigilanza** di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

5. Valutazione del Rischio: Ricognizione dei Processi Sensibili e Valutazione 231

Nella redazione del presente Modello 231, l'Azienda e i propri consulenti hanno proceduto seguendo il processo descritto di seguito.

5.1. Prima fase operativa

Le attività che hanno caratterizzato la prima fase operativa della redazione del presente Modello sono state orientate alla definizione e alla organizzazione delle modalità di esecuzione del progetto di M.o.G.

In particolare, sono state eseguite queste attività:

- a) **organizzazione di progetto**, con riferimento ai soggetti aziendali da coinvolgere e/o da costituire (referenti interni e figure aziendali coinvolte), alla tempistica, alle modalità di raccolta dei dati e delle informazioni, di monitoraggio dell'avanzamento;
- b) **condivisione** con i dipendenti e i *legal advisor* e **dettaglio della metodologia di approccio** al progetto;
- c) **richieste di documentazione** ai soggetti aziendali di Raffin, in ambito di analisi;
- d) **presentazione del progetto** ai soggetti aziendali in ambito di analisi ed ai vertici aziendali;
- e) costante **monitoraggio** del corretto svolgimento delle attività di progetto secondo il programma di lavoro.

5.2. Seconda fase operativa: individuazione dei rischi aziendali


La seconda fase del progetto ha previsto l'individuazione dei principali **rischi aziendali** (c.d. *Risk Self-Assessment*) ai sensi del Decreto, così da identificare con precisione c.d. **attività sensibili**.

Le *Linee Guida* di Confindustria definiscono "**rischio**" «qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi».

In particolare, il rischio di commissione dei Reati 231 può dirsi "**accettabile**" quando i controlli aggiuntivi hanno un costo superiore alla risorsa da proteggere: con riferimento al Decreto 231, la soglia concettuale di "accettabilità", nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione strutturato in modo tale da non poter essere aggirato o violato se non fraudolentemente.

Il **rischio residuo (RR)**, accettabile, è dato dalla ideale sottrazione dell'**adeguatezza del sistema di controllo** dal **rischio inerente (RI)**.

A tal proposito, il rischio inerente connesso ad una determinata attività sensibile indica il livello di rischio associato all'attività stessa a prescindere dall'azione del Sistema di Controllo posto in essere: Raffin ha calcolato il RI prendendo in considerazione gli elementi **probabilità** ed **impatto**. Con maggiore precisione.

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 1. PARTE GENERALE | Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026 |
|---|---|---|

| Indici di valutazione della probabilità | Indici di valutazione dell'impatto |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Frequenza dell'attività (frequenza di svolgimento dell'attività) • Storicità (si sono già verificate in passato irregolarità o violazioni) • Valore economico (impatto economico dell'attività) • Condizionamenti esterni (soggezione dell'attività a condizionamenti esterni) • Discrezionalità dell'attività • Complessità del processo (il processo è complesso tanto da comportare il coinvolgimento di più funzioni) • Settore (il settore in cui opera Raffin si caratterizza per specifici rischi di commissione di reati presupposto) | <ul style="list-style-type: none"> • Impatto economico (entità massima delle sanzioni pecuniarie previste dal Decreto 231) • Impatto reputazionale (impatto della diffusione di notizie in merito all'ipotetico Reato 231 commesso) • Impatto gestionale (impatto di una eventuale sanzione interdittiva) • Impatto organizzativo (impatto di una violazione delle procedure o dei regolamenti) |


Il **valore** del rischio residuo (RR) è ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio inerente in misura proporzionale alla forza del Sistema di Controllo che caratterizza l'attività in questione.

L'attività di definizione del *Risk Self-Assessment* è stata svolta attraverso **interviste** con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, secondo le tecniche previste anche dalle *Linee guida* di Confindustria. In particolare, il *Risk Self-Assessment* ha previsto:

- identificazione dei processi e delle attività sensibili 231;
- identificazione dei Reati 231 potenzialmente applicabili;
- identificazione delle eventuali modalità di commissione del reato;
- valutazione del rischio percepito e del rischio inerente.

In termini generali, la **mappatura dei processi sensibili** ha circoscritto le fattispecie di reato astrattamente applicabili a Raffin:


| FATTISPECIE | APPLICABILE | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | SI | NO |
| Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25: peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 1. PARTE GENERALE | Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026 |
|---|---|---|

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 ter: reati societari | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 sexies: abusi di mercato; | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 octies.1: delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 octies. 2: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea; | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 undecies: reati ambientali; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 terdecies: Razzismo e Xenofobia; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 quaterdecies: frodi sportive; | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art. 25 quinquedecies: reati tributari; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 sexiesdecies: Contrabbando; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Art. 25 undevicies: Delitti contro gli animali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Il grado di valutazione "preliminare" dei Rischi Reato 231 è stato così determinato:

- **Rischio alto:** alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per Raffin e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato;
- **Rischio medio:** media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la Società e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato;


| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

- **Rischio basso:** bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per l'Ente e per i destinatari e nessun evento a rischio in passato;
- **Rischio non realizzabile:** reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati;
- **Rischio non applicabile:** non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.


5.3. Terza fase operativa: gap analysis

Terminata la definizione ed individuazione dei rischi aziendali, ha avuto seguito l'attività di *Gap Analysis*, la quale ha l'obiettivo di verificare il livello di regolamentazione interna delle attività a rischio 231 (in coordinamento con *Risk Assessment*). Individuati i rischi aziendali e verificato il livello di regolamentazione interna all'Azienda, si è proceduto ad identificare i *gap* organizzativi e di *compliance* 231, provvedendo ad indicare e, in seguito, implementare tutte le azioni di rimedio necessarie per mitigare il rischio 231 e, in tal modo, migliorare l'architettura del **Sistema di Controllo** della Società.

Le *Linee guida* di Confindustria, cui la Società si è costantemente adeguata, hanno precisato che la progettazione del Sistema di Controllo, sottende una valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti: (i) la probabilità di accadimento dell'evento e (ii) l'impatto dell'evento stesso.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p>1. PARTE GENERALE</p> | <p>Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

Sul punto, ci si è ispirati al modello di “*Integrity Risk Management*”, utilizzato come riferimento per l’analisi e la valutazione di adeguatezza del Sistema di Controllo finalizzato a prevenire la commissione dei Reati. Questo include una metodologia di identificazione di processi e procedure di controllo per la prevenzione delle irregolarità classificati e valutati in base ad otto componenti, come appresso raffigurato.



5.4. Quarta fase operativa: definizione del M.o.G.


Si è, infine, proceduto a definire il corpo del Modello di organizzazione e di gestione, in linea con la *best practice* e le Linee guida redatte da Confindustria.

Il Modello di Organizzazione e Gestione è composto da:

- a) **Parte Generale** contenente: il presente documento, Codici Etico e Disciplinare, dal Regolamento Whistleblowing;
- b) **Parte Speciale** suddivisa in singoli allegati relativi alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 231 nonché dall’allegato Flussi Informativi.

Alla luce delle valutazioni sopra descritte, dopo un’attenta analisi della realtà aziendale, si è ritenuto di redigere apposite Parti Speciali in relazione ai reati che presentano un livello di rischio basso, medio o alto. Quanto alle fattispecie a rischio “non realizzabile”, attesa l’assenza di particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati, si è ritenuto di non procedere alla redazione di apposite Parti Speciali ritenendo sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose i presidi già adottati dalla Società (ivi compresa l’attuazione dei principi di cui al Codice Etico).

Raffin provvede all’aggiornamento del Modello così redatto in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

Posto che il presente Modello è un *“atto di emanazione dell’organo dirigente”* (in ossequio all’articolo 6, comma 1°, lett. a, d.lgs. 231/2001), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello 231 stesso sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico.

Inoltre, è riconosciuta all’Amministratore Unico la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie o, comunque, opportune per effetto di mutamenti normativi ovvero organizzativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello 231 ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello 231 potranno altresì essere presentate dall’Organismo di Vigilanza della Società all’Amministratore Unico.

6. Struttura della società

Una struttura organizzativa, che sia idonea rispetto ai fini preventivi propri del Decreto, dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

- una chiara e puntuale determinazione delle mansioni, delle responsabilità alle stesse connesse, nonché della gerarchizzazione interna alla società;
- un’attribuzione di poteri rappresentativi dell’ente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario e comunque entro limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dalla figura di riferimento cui gli stessi sono attribuiti;
- poteri di spesa affidati con limiti di spesa e/o con firma congiunta di più figure.

Preso atto del quadro che discende da un’attenta valutazione del contesto, dell’ambiente di controllo e dalla individuazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, la Società si è dotata di specifici sistemi e meccanismi di prevenzione e protezione, così meglio articolati.


6.1 Organi societari

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

L’Organo Amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all’ art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

L’Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni dello Statuto o dalla decisione di nomina. In caso di nomina di un Amministratore Unico e in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio, all’ eventuale Vicepresidente e agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni e nei limiti della delega. La rappresentanza

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

La Società è dotata di un Amministratore Unico:

| Carica | Nominativo | Durata della carica |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Amministratore Unico | PAOLO RAFFIN | In carica a tempo indeterminato |

6.2 Revisore Legale

| Carica | Nominativo | Durata della carica |
|------------------------|------------------|--|
| Revisore legale | PAOLO PELLIZZARI | In carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 |

6.3 Procure

In relazione alle necessità di Raffin, i poteri e le deleghe vengono espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 si evidenzia che la procura è una condizione necessaria e fondamentale, ma da sola non sufficiente per considerare il procuratore quale soggetto apicale.

Il conferimento delle deleghe e delle procure avviene in relazione alle specifiche esigenze operative.


In particolare, in data 9.12.2025 è stata conferita procura al Sig. Luigi Raffin, con i seguenti poteri:

A - atti soggetti al limite di valore di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per singolo atto:

A.1) acquistare, vendere e permutare macchine, impianti, attrezzature, mobili, automezzi e autoveicoli industriali, autovetture, comprese le conseguenti iscrizioni e volturazioni presso il pubblico registro automobilistico, tutti gli atti amministrativi e le iscrizioni di natura ambientale con le Pubbliche Amministrazioni nonché tutte le pratiche connesse, convenire i prezzi, riscuoterli e pagarli e convenire tutte le condizioni principali ed accessorie. Sono esclusi l'assenso alla costituzione di privilegi ed iscrizioni di riservato dominio e l'autorizzazione a costituire qualsiasi gravame di altra natura sui beni mobili acquistati.

A.2) firmare preventivi ed offerte, conferme d'ordine e corrispondenze in genere, in relazione agli acquisti di merci, materiali, prodotti, trasporti e altri servizi necessari allo svolgimento dell'attività, convenendone prezzi e condizioni di pagamento. Potrà, inoltre, firmare preventivi ed offerte, conferme d'ordine, corrispondenze in genere, stipulare contratti di vendita in generale, convenendone le condizioni, per l'esecuzione delle relative forniture.

A.3) stipulare contratti di affitto, noleggi, comodati, leasing di beni mobili, compresi autoveicoli ed automezzi ed adempiere alle relative formalità presso i pubblici uffici (ivi compreso il pubblico registro automobilistico).

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

A.4) addivenire a sistemazioni di conti con amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o comunque dalle stesse dipendenti, con società e ditte di qualsiasi specie, sia nazionali che estere, esigere dalle stesse qualunque credito in capitale ed accessori, senza limite d'importo, e darne quietanza.

A.5) effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, ove previsto anche mediante emissione di assegni all'ordine proprio o di terzi, qualsiasi prelevamento parziale o totale, a valere su disponibilità liquide dei rapporti di conto corrente bancario o postale intestati alla Società.

A.6) ritirare moduli di assegni bancari da emettere a valere su detti conti correnti in base a richiesta sottoscritta dal procuratore, rilasciando dichiarazione di manleva e ricevuta di scarico.

A.7) girare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia emessi o girati da terzi all'ordine della Società, anche con la clausola "non trasferibile", ordinarne il protesto e versarli sui conti correnti di cui sopra.

A.8) girare, quietanzare ed incassare cambiali/vaglia cambiari all'ordine della Società o a questa girati, e cederli all'incasso.

A.9) effettuare versamenti di contanti, assegni e vaglia nei rapporti di cui sopra.

A.10) richiedere informazioni sulle posizioni dei rapporti di cui sopra, e richiedere la consegna di documenti, in originale o in copia, relativi ai rapporti medesimi.

A.11) effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine proprio o di terzi, qualsiasi prelevamento a valere su linee di credito accordate alla Società.

A.12) effettuare in via continuativa ed in qualunque forma, anche mediante assegni all'ordine proprio o di terzi, qualsiasi prelevamento allo scoperto sui conti correnti della Società.

A.13) girare effetti per lo sconto.

A.14) effettuare tutte le operazioni bancarie, nessuna esclusa, allo sportello, sia personalmente o per il tramite di soggetti appositamente delegati, che da remoto mediante l'utilizzo di connessione telematica (internet banking).

A.15) firmare per traenza e/o girata e riscuotere assegni bancari e circolari, vaglia bancari e cambiari, emettere le relative ricevute.

A.16) cedere a qualsiasi titolo crediti di qualsiasi specie, pro soluto e pro solvendo, ricevendo eventualmente in corrispettivo di tali cessioni, in alternativa al denaro, crediti e titoli obbligazionari.

B - atti non soggetti a limiti di valore

B.1) autorizzare dipendenti della Società e terzi alla guida di automezzi della Società.


B.2) ricevere e richiedere il pagamento di qualsiasi somma, senza limite d'importo, dovuta alla Società da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e rilasciare ricevuta.

B.3) riscuotere somme, senza limite d'importo, dalle tesorerie, esattorie, concessionarie, uffici postali, telegrafici e telefonici, ferrovie dello stato e secondarie, tranvie e casse postali, c/c postale, amministrazioni statali, regionali e privati e per qualsiasi importo rilasciando quietanza.

B.4) richiedere e ritirare lettere, documenti, merci, denaro, plichi, pacchi, beni di ogni genere dall'amministrazione postale, imprese di spedizione o trasporto, uffici doganali, ferrovie pubbliche e private, magazzini pubblici e privati ed altri luoghi di deposito, uffici pubblici di ogni genere; firmare le relative ricevute, nonché gli atti di quietanza e di esonero da responsabilità, senza limite d'importo.

B.5) effettuare il pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e assicurativi dovuti dalla Società nonché sanzioni dovute ad amministrazioni statali, regionali e provinciali, sia da remoto mediante l'utilizzo di connessione telematica (internet banking, Entratel, Fisconline), che direttamente a mani dell'ente creditore ovvero del soggetto da questi incaricato per l'incasso.

La procura è valida sino a revoca.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

6.4 Attribuzione di deleghe

Coloro i quali intratterranno per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza dovranno essere dotati di apposita delega formale all'esperimento di tale attività e, ove necessario, di apposita procura come già dettagliatamente riportato nel precedente paragrafo.

Le deleghe dovranno associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una adeguata posizione nel sistema di organizzazione societaria, oltre che ad essere costantemente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi, che possono accadere all'interno dell'Ente.

Qualora un dipendente debba firmare un atto fuori dal suo settore di competenza, deve possedere apposita delega. Ciascuna delega, per essere valida, dovrà definire in modo specifico e univoco i poteri attribuiti al delegato e il soggetto – organo o individuo – a cui il delegato si riporta.

I poteri gestionali attribuiti con le deleghe dovranno essere coerenti con gli obiettivi perseguiti da Raffin.

Il soggetto delegato dovrà disporre di poteri di spesa adeguati e coerenti con le funzioni, che gli sono state attribuite.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le prassi e le norme procedurali interne; ciò significa, naturalmente, che la Società esige il loro massimo rispetto nell'esercizio delle mansioni a loro assegnate.

Tutte le procedure devono conformarsi ai principi di ricostruibilità del processo autorizzativo e attuazione del principio della separazione dei compiti. Importante risulta essere l'integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che in quella pedissequa di archiviazione.

Nella scelta dei collaboratori non dipendenti, quali possono essere i fornitori o i consulenti, vige il principio di trasparenza; la selezione deve risultare motivata ed autorizzata, basata su requisiti generali e verificabili: tra essi devono comprendersi la competenza, la professionalità, l'esperienza e l'onorabilità (l'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esauriente, potendo la Proprietà inserire altri elementi di valutazione).

I compensi ai dipendenti e ai terzi devono essere congrui rispetto alle prestazioni rese.


L'impiego e l'utilizzo di risorse finanziarie è previsto entro certi limiti quantitativamente e qualitativamente determinati e giustificati.

Le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate, visionabili e portate a conoscenza dei soggetti emittenti e riceventi previa specifica motivazione.

7. Certificazioni

Considerato il core-business aziendale, la società ha inteso dotarsi delle seguenti certificazioni:

| Certificazione | Ente certificatore | Numero certificato |
|---|---------------------------|--|
| Conformità ai requisiti del Reg. UE 333/2011 Recupero di rifiuti metallici (ferro - acciaio - alluminio e sue leghe) | Certification Europe | 020/2011 A/5 Valido fino al 23.01.2026 |
| Conformità ai requisiti del Reg. UE 715/2013 Recupero di rifiuti di rame | Certification Europe | 020/2014 B/4 Valido fino al 23.01.2026 |

| | | |
|---|---|---|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 1. PARTE GENERALE | Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026 |
|---|---|---|

| | | |
|---|-----------------------|---|
| ISO 9001:2015 | SGS ICS Italia S.r.l. | IT25/00001629 Valido fino al 21.12.2028 |
| ISO 14001:2018 | SGS ICS Italia S.r.l. | IT25/00001630 Valido fino al 22.12.2028 |
| UNI EN ISO 45001:2023 ISO 45001:2018 | SGS ICS Italia S.r.l. | IT25/00001631 Valido fino al 22.12.2028 |


8. Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, nell'insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali, ed ha i seguenti obiettivi:

- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;
- Assicurare il rispetto di leggi e regolamenti nonché delle norme e procedure aziendali;
- Salvaguardare il valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale;
- Garantire la qualità ed affidabilità delle informazioni fornite dalla Società, soprattutto in ambito economico e finanziario.

Il sistema di controllo interno è retto da principi generali, il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative, che sono i seguenti:

- I **poteri di rappresentanza** devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa;
- Le **responsabilità** devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- È necessaria un'**adeguata autorizzazione** per ciascuna operazione significativa per le unità operative;
- I compiti operativi sono attribuiti a soggetti diversi da quelli che hanno compiti di controllo, in modo tale da **ridurre i rischi di conflitto di interesse**;
- È assicurata la **tracciabilità** delle scelte operative in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- Lo scambio di informazioni deve essere effettuato assicurando la **completezza ed integrità dei dati gestiti**;
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate;
- Il comportamento dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

correttezza. La convinzione di agire a vantaggio di Raffin non deve in alcun modo giustificare l'uso di pratiche scorrette ovvero comportamenti contrastanti i principi elencati nel presente Modello.

9. Sistema di controllo esterno: Organismo Di Vigilanza

9.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (anche OdV nel presente testo) è un organismo, che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello (incluso l'aggiornamento dello stesso) e deve disporre di poteri di iniziativa e controllo. All'OdV di Raffin è affidato, sul piano generale, il compito e la funzione di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di organizzazione e di gestione da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 231;
- b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse.


A tal riguardo si precisa che:

- l'**autonomia** va intesa in senso non meramente formale. È necessario che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto all'**indipendenza**, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con Raffin né essere titolare all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo.

In caso di soggetti interni alla struttura aziendale, il componente deve altresì godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto.

- con riferimento alla **professionalità**, è necessario che la funzione di OdV sia assunta da soggetti dotati di professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti su specifici ambiti tecnici.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

9.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Su di un piano operativo, è affidato all'OdV. di Raffin il compito di:

- a) Attivare le procedure di verifica e controllo sull'applicazione del Modello**, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea").

Il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;

- b) Condurre ricognizioni** dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;

- c) Promuovere iniziative per la diffusione** della conoscenza e della comprensione del Modello di organizzazione e di gestione e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello medesimo e comunque verificare la periodica formazione ed informazioni ai dipendenti tanto del contenuto del Modello organizzativo quanto della normativa in esso richiamata;

- d) Verificare il costante aggiornamento del Modello** di organizzazione e di gestione laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

- e) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni** rilevanti in ordine al rispetto del Modello di organizzazione e di gestione, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello 231 per le diverse tipologie di reati.

Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;


- f) Coordinarsi con le strutture aziendali** per il monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio.

A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;

- g) Condurre le indagini interne** per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, anche mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'Azienda, garantendo la riservatezza di chi segnala le violazioni e prevedendo misure deterrenti contro ogni informazione distrattiva ovvero impropria;

- h) Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano adeguati** e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto 231, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

Per il resto, l'OdV disciplina il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

9.3 Informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 2, lett. d, d.lgs. 231/2001 dispone che il Modello 231 debba prevedere: «**obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli**».

I flussi informativi rappresentano un elemento fondamentale per consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere correttamente i propri compiti, permettendo il necessario passaggio di comunicazioni dalla Società verso l'OdV stesso e viceversa.

Si distinguono due tipologie di flusso informativo: (i) la prima concernente i flussi verso l'Organismo di Vigilanza, vale a dire il **reporting all'OdV**; (ii) la seconda riguarda i flussi dello stesso OdV verso gli organi societari (**reporting agli organi societari**).

9.1.1. Reporting all'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione indicata nell'allegato Flussi Informativi, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello 231 nelle Aree a Rischio.

Gli Esponenti Aziendali hanno sempre il dovere di segnalare all'OdV:


- ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- l'avvio di un procedimento giudiziario a carico di dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel d.lgs. 231/2001 o nella legge 146/2006;
- le violazioni del Modello 231 o del Codice Etico nonché i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non aderente ai principi, alle procedure e alle regole indicate nel presente Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
- le anomalie o le atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello.

9.1.2. Reporting agli Organi Societari

Su base semestrale, l'OdV invia all'Organo Amministrativo una relazione scritta in cui è dettagliato il contenuto delle verifiche compiute, le eventuali problematiche riscontrate e le misure adottate di conseguenza.

Inoltre, l'OdV tiene riunioni periodiche, con frequenza tendenzialmente mensile, con il soggetto aziendale individuato come Referente 231 coinvolgendo inoltre le ulteriori figure aziendali volta per volta rilevanti. Il **reporting** riguarda, tra l'altro, la verifica della mappatura delle aree a rischio, dell'adeguatezza e del rispetto del Modello, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale, degli incontri ricognitivi, degli aggiornamenti normativi.

L'OdV, inoltre, tiene contatti continuativi, anche al di fuori delle predette riunioni, con il Referente aziendale in materia 231.

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

10. Nomina del difensore dell'ente quando il legale rappresentante risulta indagato o imputato per il reato presupposto

Raffin, al fine di evitare l'incompatibilità prevista dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 nel caso in cui il legale rappresentante della società risulti indagato o imputato per il reato presupposto ha definito le modalità di nomina del proprio difensore.

In particolare, la nomina del difensore dell'Ente, in caso di impossibilità o incompatibilità da parte dell'Amministratore Unico, spetterà all'Assemblea dei Soci.

11. Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, la quale, ai sensi dell'art. 1, ha modificato l'art. 54-bis sopracitato e, al contempo, ha introdotto nel settore privato, una nuova previsione nel D.Lgs. 231/2001 – che disciplina il Modello di organizzazione e gestione e, in generale, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente – circa la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, il D. Lgs., n.24 /2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Marzo e in vigore dal 30 Marzo 2023, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di *“Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”* e ha modificato il comma 2 bis e abrogato i commi 2 ter e 2 quater del citato art. 6 del Decreto 231 e abrogato l'art. 3 della L. n. 179/2017.


Più nel dettaglio, il D.Lgs., n. 24/2023 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing*, ampliando non solo il novero dei destinatari tenuti a rispettare la normativa in tema di protezione dei segnalatori di illeciti, ma anche incrementando il numero di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione. In tal modo, è stata estesa la tutela non solo ai segnalatori, ma anche a favore dei soggetti c.d. *“facilitatori”*, ossia coloro che assistono *“una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata”* e ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, oltre che ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Raffin, con l'adozione del proprio Modello Organizzativo, si è dotata, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del sistema di *“Whistleblowing”* previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Il citato sistema Whistleblowing, da intendersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle Policy e Procedure adottati dalla Società, nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l'integrità dell'Ente.

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità della Società e tutelare il Segnalante, il Responsabile della gestione della Segnalazione è un soggetto esterno alla Società.

Il Responsabile della gestione della segnalazione, ai fini della gestione della Segnalazione, è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell'autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">1. PARTE GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">Versione n. 00/2026 Approvazione dell'A.U. del 20/02/2026</p> |
|---|---|--|

In conformità alla normativa, sono stati costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta o orale, e potranno arrivare a conoscenza del gestore mediante specifici canali riservati.

Per una analisi più dettagliata, si fa espresso rimando alla Policy Whistleblowing allegata al presente Modello.

Il Responsabile delle Segnalazioni entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione darà avviso di ricevimento e, esaminate le segnalazioni ricevute, valuterà le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la segnalazione; la decisione di procedere a un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione dovrà essere motivata per iscritto.

In ogni caso l'attenzione verrà comunque posta anche alle segnalazioni anonime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, il Responsabile delle Segnalazioni valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a comunicare la presenza di situazioni in azienda "*a rischio*" di reato ovvero illeciti. In particolare, dovranno essere segnalati illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Raffin è pienamente consapevole che l'implementazione di meccanismi di protezione del denunciante da eventuali ritorsioni rappresenta un forte incentivo all'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno dell'ente, che resterebbero altrimenti sommerse e che pertanto il c.d. whistleblower va individuato come il soggetto che contribuisce a ripristinare la legalità nell'ente di appartenenza.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, il Responsabile delle Segnalazioni potrà comunicare all'Amministratore Unico le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello alla luce dei requisiti descritti nel Decreto, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso.